Art. 286 bis - Ambito di applicazione

Ultima modifica: Lunedì, 31 Maggio 2021 09:15
Visite: 6611

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. (1)

[nota]Note:
Titolo X-bis inserito dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
(1) Il Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 (in G.U. 10/03/2014, n.57) ha disposto l'introduzione dell'art. 286-bis.[/nota]

Phoca PDF